

AUTOCONSUMO - ASSEGNAZIONE AI SOCI - DESTINAZIONE A FINALITÀ ESTRANEE ALL'IMPRESA

Beni

Iva - L'autoconsumo, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni, che formano oggetto o meno dell'attività dell'impresa (art. 2.2 n. 5 Dpr 633), se all'atto dell'acquisto:

- è stata operata la detrazione dell'Iva pagata - sono soggetti ad Iva con l'eccezione dei campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
- non è stata operata la detrazione - sono fuori campo Iva.

Si precisa che nel caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria.

lidd - In caso di autoconsumo, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee di:

- beni costituenti l'attività dell'impresa - il valore normale dei beni genera ricavi;
- beni relativi all'impresa (es. beni ammortizzabili) - la differenza fra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto (costo non ammortizzato) genera plusvalenze o minusvalenze che non vengono imputate al CE bensì determinano, rispettivamente, variazioni in aumento o in diminuzione nel quadro RF del modello Unico.
- beni non rientranti nell'attività dell'impresa - il loro costo di acquisto è indeducibile o è deducibile entro certi limiti (es. spese di rappresentanza); non genera ricavi.

Servizi

Iva - L'autoconsumo o la destinazione a finalità estranee di servizi costituiscono operazioni soggette ad Iva solo se di valore unitario superiore a € 25,82, a condizione che l'Iva relativa agli acquisti necessari per la prestazione sia detraibile, e che non rientrino tra le prestazioni che non sono mai considerate servizi ai sensi dell'art. 3.4/633.

lidd - Non hanno rilevanza reddituale, ma occorre valutare l'ineducibilità dei costi sostenuti.

L'autoconsumo e l'assegnazione determinano in capo ai soci:

- tassazione come dividendo del valore normale dei beni distribuiti, se in contropartita la società provvede a ridurre una riserva di utili;
- nessuna tassazione, se la ripartizione riguarda riserve o altri fondi di cui all'art.47c.5.

Si ricorda la presunzione di priorità di distribuzione di utili e riserve tassate di cui all'art. 47.1.

Esempio di assegnazione a un socio di un bene merce con rivalsa dell'Iva: il valore del bene stornato dal bilancio è quello contabile (pari a € 60,00) mentre l'Iva viene calcolata sul valore normale di assegnazione (pari a € 100,00).

Riserve di utili	a	Soci c/assegnazioni in natura	60,00
Soci c/assegnazioni in natura	a	Giacenze di magazzino	60,00
Credito v/socio per rivalsa Iva	a	Iva a debito	20,00

Somministrazioni

Vedi §: Mensa - Pasti - Bevande

AVVIAMENTO

Vedi: Immobilizzazioni immateriali

AZIONI PROPRIE

Acquisto delle proprie azioni (art. 2357) - Le disposizioni relative all'acquisto delle proprie azioni sono le seguenti:

- ♦ la società può acquistare azioni proprie nei **limiti** degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate;
- ♦ l'acquisto deve essere **autorizzato dall'assemblea**, la quale ne fissa le modalità, indicando il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo;
- ♦ **solo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei punti precedenti può eccedere **1/10 del capitale sociale**, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate (D.Lgs. 142/2008 – Decorrenza 30/09/2008. A seguito di tale modifica l'operazione di **leasing azionario** diventa più interessante se utilizzato per l'acquisizione di azioni proprie). Fiscalmente, la R.M. 69/2004 ha stabilito l'ineducibilità dei canoni di locazione finanziaria,